

N. 61918/19 RG NR

N. 9438/20 RGGIP



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE GIP - GUP
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
(artt.409, 411 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Livio SABATINI

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe a carico di ignoti per il delitto p. e p. dall'art. 348 c.p. ;

letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero ;

letta l'opposizione della parte offesa ;

premessa la trattazione cartolare – disposta in conformità al protocollo sottoscritto con i rappresentanti della Camera Penale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – del procedimento penale alla quale la parte non si è opposta ;

letta la memoria difensiva dell'opponente ;

OSSERVA

Luca Marco Comellini, in qualità di Segretariato Generale del sindacato dei militari, premessi la disciplina normativa per le professioni infermieristiche e l'organigramma del corpo sanitario nella marina militare con 460 graduati addetti, 120 dei quali iscritti presso l'apposito albo professionale, ha sporto denuncia querela rilevando che presso le strutture sanitarie delle forze armate in generale numerosi militari esercitano le professioni sanitarie senza iscrizione presso l'albo professionale ; ha invero evidenziato che la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche è ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, rappresentando tuttavia le linee di indirizzo espresse dalla Direzione Generale della Sanità Militare contrarie all'iscrizione all'albo della federazione nazionale dei colleghi IPASVI degli infermieri della armata militare.

Disposti accertamenti investigativi, il PM ha chiesto l'archiviazione in ragione della *sanatoria* introdotta con la legge finanziaria 2019.

Gli elementi raccolti non sono idonei per sostenere l'accusa in giudizio : la attuale regolamentazione della materia è speciale (v. nota dell'ufficio generale affari legali stato maggiore della Marina) ed in attesa di una complessiva disciplina (finanziaria 2019 in modifica della legge 42/99), circostanza che esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM.

Si autorizza il rilascio ex art.116 c.p.p. di copie per gli usi consentiti.

Roma 10 giugno 2020

Depositato in Cancelleria

Oggi, 10/6/2020

IL CANCELLIERE Dott.ssa Alessia Zappà

Il Giudice Dr. Livio Sabatini